

FRANCIA: In dirittura d'arrivo lo Stato regionale

di Stefano Ceccanti

(prof. associato di Diritto Pubblico Comparato, Università di Bologna - legelab@uni.net)

1- Procedura: dopo due letture al Senato e una all'Assemblea la votazione in Congresso

L'11 dicembre il Senato ha approvato coi voti del centro-destra la legge di revisione costituzionale sul regionalismo, senza modifiche rispetto alla lettura dell'Assemblea Nazionale iniziata il 19 novembre e conclusasi col voto del 4 dicembre.

Ancor prima il Senato aveva effettuato una prima lettura con voto finale il 13 novembre.

Spetta ora al Capo dello Stato la scelta tra l'indizione del referendum o la convocazione del Parlamento in seduta comune (Congresso) ex art. 89 della Costituzione. Si dà per scontata la seconda opzione con una data oscillante tra il 20 gennaio e i primi di febbraio, nonostante la promessa iniziale in senso contrario da parte di Chirac e alcune pressioni del Primo Ministro. Registrata però la scarsa attenzione dell'opinione pubblica nessuno dei due ha voluto rischiare una bassa partecipazione come quella del 30% nel settembre 2000 per la riduzione a cinque anni del mandato presidenziale. "Non si può banalizzare il referendum" aveva definitivamente chiarito Raffarin il 9 novembre.

I parlamentari sono 898: dovranno votare a favore i tre quinti, cioè almeno 539. I deputati dell'Ump, il partito di Chirac, sono 531. Sarà quindi necessario l'apporto (scontato) dell'Udf di Bayrou, l'altro partito del centrodestra, pur ampiamente ridimensionato dalla campagna acquisti di Chirac: ha infatti 56 parlamentari.

Mentre per gli aspetti complessivi si rinvia all'ampia documentazione presente sul sito del Senato francese www.senat.fr, si accennano qui le novità intervenute nel corso dell'esame parlamentare (sostanzialmente nella lettura dell'Assemblea Nazionale confermata dall'ultima in Senato) rispetto al progetto originario e al testo approvato in prima lettura al Senato.

2- La compressione del privilegio del Senato nell'esame dei disegni di legge sul decentramento:

Mentre l'aggiunta fortemente simbolica all'art. 1 del testo costituzionale della frase "La sua (della Repubblica- NdA) organizzazione è decentrata", nonostante le riserve iniziali del Consiglio di Stato, è rimasta inalterata, più complicata è stata la navette sulla modifica dell'art. 39.2 perché il privilegio del Senato di esaminare per primo i progetti sulla "libera amministrazione delle collettività territoriali, le loro competenze o le loro risorse", quindi in partenza molto marcato, si è ridotto alla sola "organizzazione delle realtà territoriali". In altri termini, come affermato dal Relatore all'Assemblea Clément nella seduta dell'Assemblea Nazionale del 22 novembre, il loro nome, la determinazione delle regole relative ai loro organi e ai loro atti e la fissazione dei loro limiti territoriali; sono esclusi i sistemi elettorali, secondo quanto chiarito dal ministro della Giustizia Perben nella medesima seduta. E' rimasto il privilegio del Senato per i progetti relativi "alle istanze rappresentative dei Francesi residenti all'estero".

Questa priorità di esame non modifica comunque le norme sul bicameralismo ineguale: anche su tali leggi, in caso di mancata intesa nella Commissione mista paritaria, può decidere alla fine la sola Assemblea; né la bocciatura al Senato può interrompere la navette, in quanto il testo, pur bocciato, è comunque trasmesso all'Assemblea.

3- Arriva il principio di sussidiarietà

Altro punto delicato è stata la stesura del nuovo art. 72: non per il riconoscimento costituzionale esplicito delle Regioni (fatto storico e che consente il pieno inserimento nella categoria di Stato regionale: come invecchiano in fretta i manuali di comparato...), ma per l'affermazione del principio di sussidiarietà.

Rispetto alla formulazione introdotta in prima lettura dal Senato "Le collettività territoriali sono chiamate a esercitare l'insieme delle competenze che possono meglio essere rese operative al loro livello", il termine "esercitare" è stato

sostituito dal più netto "prendere le decisioni per". Secondo il relatore Clément sarebbe così più evidente la volontà di permettere ad esse "di esercitare pienamente le responsabilità" (relazione a nome della Commissione delle leggi dell'Assemblea Nazionale n. 376, p. 84) per le quali sono competenti.

4- Più cautela sulle deroghe a leggi e regolamenti

Maggiore cautela è stata invece inserita per le possibilità di derogare a titolo sperimentale a leggi e regolamenti relativi all'esercizio delle loro competenze: ai limiti iniziali (condizioni previste da una legge organica, non "nei casi in cui si tratti del contenuto essenziale di esercizio di una libertà pubblica") sono stati ulteriormente esclusi i casi relativi al contenuto essenziale "di un diritto costituzionalmente garantito" e il fatto che le sperimentazioni abbiano "un oggetto e una durata limitati".

5- Aspetti fiscali: favorire l'uguaglianza e non più compensare le diseguglianze

Per ciò che concerne gli aspetti fiscali, nel medesimo art. 72, il rinvio alla legge per stabilire dispositivi di perequazione finalizzati "a compensare le diseguglianze" tra le collettività è stato radicalizzato in "a favorire l'uguaglianza", ispirandosi alla revisione dell'art. 3 effettuata nel 1999 che rinvia alla legge per favorire "l'uguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive".